



CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SGOMBERO, BONIFICA, PULIZIA E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E VIABILITÀ POST INCIDENTE SULLE STRADE DELLA PROVINCIA DI TREVISO

Disciplinare tecnico prestazionale per espletamento procedura aperta

Art. 1. Oggetto

La Provincia di Treviso, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 2/888/2012 del 3/01/2012, intende affidare in concessione, ex art. 30 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., mediante procedura aperta, il servizio di sgombero, bonifica, pulizia e ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità della sede stradale di propria competenza interessate da incidenti.

In particolare, gli incidenti stradali che provocano la presenza di residui materiali o di condizioni di pericolo per la fluidità del traffico, per l'ambiente o la salute pubblica, devono essere eliminati prima della riapertura al traffico e devono essere effettuati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale".

Pertanto, al fine di garantire la sicurezza sulle strade nonché ai fini della tutela dell'ambiente, questa Amministrazione Provinciale intende individuare un soggetto idoneo e qualificato al quale concedere detto servizio per anni 2 (due) - con possibilità di ulteriore rinnovo per eguale periodo - in osservanza dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità, nel rispetto delle disposizioni attuative di cui all'articolo 30, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Art. 2. Descrizione del servizio oggetto del contratto

Il servizio oggetto di concessione comprende:

- a) **"interventi standard"**, il ripristino della sicurezza stradale e la reintegra delle matrici ambientali, compromesse dal verificarsi di incidenti stradali che comportino l'aspirazione dei liquidi inquinanti versati e il recupero dei detriti solidi dispersi, in dotazione funzionale dei veicoli, sul sedime stradale;
- b) **"interventi senza individuazione del veicolo responsabile"**, gli interventi standard eseguiti regolarmente ancorché in assenza dell'individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l'evento e, quindi, della possibilità di recuperare i costi delle compagnie assicurative;
- c) **"interventi perdita di carico"**, l'attività di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali, a seguito del verificarsi di incidenti che comportino la perdita di carico da parte dei veicoli trasportanti coinvolti;
- d) **"interventi rilevanti"**, l'attività strumentale alla sicurezza stradale e alla salvaguardia ambientale, svolta a seguito di incidenti stradali di particolare gravità, che vedano coinvolti veicoli trasportanti merci pericolose, o comunque comportanti problematiche di complessa risoluzione.



Art. 3. Costi del servizio

Il servizio in oggetto non dovrà comportare nessun onere economico a carico della Provincia di Treviso e dei cittadini.

Alla luce di quanto disposto dall'articolo 30 del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., ovvero in ragione dell'assenza di oneri economici in capo alla Pubblica Amministrazione, il corrispettivo del servizio sarà costituito "unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio".

Il soggetto affidatario della concessione del servizio riceverà delega da parte della Provincia ad intraprendere ogni azione di risarcimento danni nei confronti dei responsabili, provvedendo a denunciare il sinistro alle Compagnie assicurative interessate, a trattarne direttamente la liquidazione e ad incassare gli indennizzi, corrisposti per le attività di ripristino dell'area coinvolta dal sinistro.

Nei casi in cui non sia possibile l'individuazione del responsabile, i costi del servizio resteranno ad esclusivo carico del soggetto affidatario.

Art. 4. Luoghi di esecuzione del servizio

Gli interventi di ripristino di cui trattasi dovranno essere effettuati su tutte le Strade Provinciali.

Art. 5. Durata del servizio

Il servizio avrà una durata in via sperimentale di anni 2 (due) a decorrere dalla data di stipula del contratto, con possibilità di ulteriore rinnovo per eguale periodo.

Alla scadenza del biennio, qualora il contratto non sia rinnovato, l'affidatario dovrà garantire la continuità del servizio fino alla stipula del contratto con il nuovo aggiudicatario individuato a seguito dell'espletamento di apposita procedura per un nuovo affidamento.

Art. 6. Modalità di intervento

Gli interventi di cui trattasi potranno essere richiesti dalla Polizia Provinciale e/o da tutti gli altri Organi di polizia (ai sensi dell'art. 12 del Codice della Strada), ovvero dal personale dipendente dalla Provincia, attraverso comunicazione telefonica ad un numero verde che il concessionario avrà messo a disposizione prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto.

Le prestazioni inerenti la concessione del servizio che si intende affidare dovranno essere svolte nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, eseguendo il servizio con diligenza e buona fede, impegnandosi a dare tempestiva comunicazione all'Amministrazione Provinciale circa le eventuali variazioni che dovessero rendersi necessarie ai fini dell'esatto e migliore adempimento della prestazione; tale comunicazione dovrà avvenire con celerità e comunque in tempo congruo da consentire alla controparte di adottare tutti i provvedimenti di propria competenza.

La stazione appaltante, alla luce dei rilevanti interessi posti a tutela, appura la sussistenza di una struttura aziendale tale da consentire l'unitaria gestione del *servizio di ripristino* nel rispetto delle leggi vigenti.

Il concessionario del servizio deve disporre di un presidio, attivo con telefonata ad un numero verde, in servizio h 24 per ogni giorno di durata del contratto, con personale specializzato per la gestione delle emergenze post incidente stradale.



Inoltre, è necessaria la sussistenza di strutture operative - legate al concessionario da vincoli contrattuali che, in ogni caso, non configurino l'istituto del subappalto, assolutamente vietato nella presente concessione - che siano deputate alla realizzazione degli *interventi di ripristino post incidente*, con solerzia e tempestività, secondo i tempi di intervento indicati nel presente disciplinare tecnico prestazionale.

Il personale impiegato dall'affidatario dovrà aver ricevuto preventiva specifica formazione, in particolare in materia di sicurezza, per gli interventi operativi in situazioni di traffico, tecniche e modalità operative di pulitura, aspirazione di liquidi inquinanti e detriti solidi, trasporto degli stessi e conferimento alle strutture autorizzate per il trattamento a norma di legge, spegnimento e trattamento degli incendi relativi ai veicoli o alle pertinenze stradali, importanza dello sgombero tempestivo della piattaforma stradale ai fini del ripristino della circolazione.

L'affidatario dovrà gestire i propri interventi utilizzando veicoli allestiti per fronteggiare le varie casistiche operative. Tali mezzi, debitamente omologati, dovranno essere conformi alle normative vigenti e possedere gli accorgimenti strutturali e le dotazioni tecniche necessarie allo svolgimento del servizio.

E' esclusa ogni responsabilità della Provincia per eventuali danni verificatisi durante le operazioni di bonifica.

In caso di necessità, il personale della Provincia potrà assumere la direzione dell'intervento, coordinare i movimenti dei mezzi e/o documentare le fasi delle operazioni.

Le operazioni di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità di cui alla presente concessione devono avvenire mediante:

- **“pulitura” del manto stradale, consistente nell’aspirazione dei liquidi inquinanti sversati di dotazione funzionale dei veicoli coinvolti, recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi e relativi all’equipaggiamento dei veicoli stessi;**
- **lavaggio della pavimentazione con tensioattivi ecologici e/o disgregatori della catena molecolare degli idrocarburi;**
- **aspirazione dell’emulsione risultante ed eventuale lavaggio finale;**
- **pulizia e sgombero dal piano viabile di eventuali elementi costituenti la segnaletica verticale, e/o dispositivi di ritenuta, alberature ed ogni altro oggetto che, a seguito del sinistro, si fosse riversato sulla strada.**

Le strutture operative deputate alla realizzazione degli *interventi di ripristino post incidente* sono da considerarsi produttori di rifiuti soggetti solo all'obbligo del registro degli interventi, delle quantità e tipologie di materiali asportati, rientrando così nel campo di applicazione dell'art. 266, comma 4, del citato D.Lgs. 152/2006 in cui si stabilisce che *“I rifiuti provenienti da attività di manutenzione o di assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tale attività”*.

Infatti, solo nella propria sede e non all'atto dell'asportazione, che viene eseguita sempre in condizioni di emergenza e di pericolo per la presenza di traffico, l'operatore incaricato è in grado di identificare e separare i materiali asportati e avviarli al successivo conferimento - nei termini temporali e quantitativi previsti, per il *“deposito temporaneo”*, dall'art. 183, primo comma, lettera m) del D. Lgs. 152/2006 - ai relativi Consorzi o Impianti specializzati e autorizzati.

Il concessionario si impegna a realizzare tutti gli interventi previsti nel presente Disciplinare tecnico prestazionale nel pieno rispetto delle normative in termini di sicurezza stradale, tutela ambientale e sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.

Secondo quanto previsto dall'art. 37 del Codice della Strada, dal relativo Regolamento e dalla Direttiva del Ministero dei LL.PP. del 24 maggio 1999, il personale addetto alle operazioni in strada



dovrà essere dotato di vestiario che lo renda visibile anche in condizioni di scarsa visibilità e in possesso di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

La tipologia degli indumenti e le caratteristiche dei materiali dovranno essere conformi al D.M. del 9.6.1995.

In caso di intervento a seguito incidente privo di sversamento e/o di detriti solidi dispersi, nulla sarà addebitato all'Amministrazione provinciale, alle Compagnie di assicurazione, oppure al cittadino.

Tempi di intervento

I tempi di intervento non devono superare:

- 30 minuti nei giorni feriali, dalle ore 6:00 alle ore 22:00;
- 45 minuti per tutti i giorni dalle ore 22:00 alle ore 6:00, festivi e sabato dalle ore 00:00 alle ore 24:00.

I tempi di intervento decorrono dalla richiesta effettuata al numero verde di cui al comma 4 del presente articolo.

Servizio di rimozione veicoli

Il servizio di rimozione di veicoli in evidente stato di abbandono di cui al precedente articolo 3 dovrà essere garantito dal concessionario mediante operatori economici ad esso collegati, denominati "Centri di raccolta e demolizione", del cui operato il concessionario assumerà la piena ed incondizionata responsabilità nei confronti della Provincia di Treviso.

Gli interventi potranno essere richiesti dalle singole unità operative di Polizia Locale, o dal personale della viabilità dipendente della Provincia di Treviso mediante comunicazione telefonica al "Centro di raccolta e demolizione", confermata a mezzo fax o e-mail.

Inoltre:

- a) la rimozione avverrà, di norma, entro i primi due giorni lavorativi successivi alla data della richiesta, inoltrata a mezzo fax o e-mail.
- b) le cause di impossibilità a intervenire sono costituite soltanto da quelle non imputabili al concessionario e devono essere prontamente comunicate, per iscritto, al Comando di Polizia Provinciale.
- c) l'esecuzione del servizio resterà sospesa esclusivamente per la durata della causa ostativa; cessata l'impossibilità, il servizio dovrà essere eseguito nei termini previsti.
- d) Alla Provincia di Treviso spetta il coordinamento e il controllo del servizio affidato al concessionario: la stessa si riserva, pertanto, di effettuare specifiche verifiche sullo svolgimento del servizio.
- e) a tal fine i Centri debbono consentire in ogni momento, al personale della Provincia appositamente incaricato, l'accesso ai depositi, nonché esibire la documentazione necessaria per il controllo della regolarità di esecuzione del servizio.

In merito ai requisiti dei "Centri di raccolta e demolizione", si precisa quanto segue:

1. Il servizio rimozione verrà svolto dai "Centri di raccolta e demolizione" selezionati direttamente dal concessionario. Gli operatori economici selezionati dovranno essere in possesso di tutti i titoli autorizzativi prescritti dalla L. n. 122 del 05.02.1992, dal D. Lgs. n. 209 del 24.06.2003, dal D. Lgs. n. 152 del 03.04.2006, dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione, nonché da ogni altra normativa applicabile in ragione del servizio affidato.
2. I "Centri di raccolta e di demolizione" di cui il concessionario si avvale debbono essere forniti dei necessari requisiti soggettivi dettati dall'art. 38 D.Lgs 163/2006 e s.m.i., nonché dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale dettati rispettivamente dagli artt. 41 e 42 D. Lgs 163/2006 e s.m.i. Il possesso dei requisiti di cui al citato art. 38 dovrà essere verificato dal concessionario nei modi e termini previsti dal medesimo decreto legislativo.
3. Il concessionario resta in ogni caso l'unico responsabile della corretta esecuzione del servizio nei confronti dell'Amministrazione provinciale, per le prestazioni fornite dai "Centri di raccolta e demolizione";



4. I "Centri di raccolta e demolizione" di cui il concessionario si avvale devono mettere a disposizione veicoli appositamente attrezzati per le operazioni di rimozione di qualunque tipo di mezzo, in numero idoneo a far fronte tempestivamente a tutte le esigenze di servizio.
5. I mezzi con i quali sarà svolto il servizio devono possedere tutte le prescritte omologazioni del competente Ministero dei Trasporti - Direzione Generale M.C.T.C.; dovranno, inoltre, essere dotati di dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce gialla lampeggiante, in perfetta efficienza, nonché di tutte le attrezzature idonee a rimuovere prontamente i veicoli;
6. I "Centri di raccolta e demolizione" di cui il concessionario si avvale devono, inoltre:
 - adeguare a loro cura e spese i carri alle eventuali nuove e/o diverse prescrizioni che dovessero intervenire durante l'arco temporale di validità del presente atto;
 - mettere a disposizione apposite aree di deposito attrezzate e che siano in regola con la vigente normativa in materia;
 - assicurare, con idonea polizza per la Responsabilità Civile Verso Terzi (R.C.V.T.) e per le Responsabilità Civili Diverse (R.C.D.) da esibire all'Amministrazione provinciale a semplice richiesta, i mezzi e le aree di deposito utilizzati per lo svolgimento del servizio, per danni causati a veicoli, a cose o a persone durante le operazioni di rimozione e trasporto, ovvero all'interno dei "Centri di raccolta e demolizione";
 - effettuare, su segnalazione del Comando, senza onere per l'Amministrazione, il recupero di eventuali carcasse di mezzi non espressamente contemplate nel D.Lgs. n. 209 del 24.06.2003 (velocipedi, carretti, ecc.);
7. Il concessionario ha l'obbligo di informare preventivamente circa eventuali variazioni rispetto alle aree di deposito utilizzate dai Centri e indicate nell'atto di attivazione del servizio;
8. Il concessionario si impegna a fornire al Comando di Polizia Provinciale e all'Ufficio Manutenzioni l'elenco dei Centri selezionati, la loro localizzazione, in modo da ripartire il territorio provinciale per aree di competenza agevolmente servibili, nonché le coordinate telefoniche del telefono fisso, del fax ed eventuale e-mail, nonché dei cellulari di servizio, per le comunicazioni;
9. Nel caso di richiesta telefonica da parte dei soggetti in precedenza indicati, deve seguire, nel più breve tempo possibile, specifica richiesta scritta di un funzionario della Polizia Locale (o personale della Provincia), da inviare a mezzo fax o e-mail al Centro interessato. Dalla ricezione di tale richiesta cominceranno a decorrere i due giorni previsti per la rimozione.
10. Saranno programmati incontri periodici per fare il punto della situazione, e per analizzare il complesso delle attività svolte dagli operatori dei Centri convenzionati, allo scopo di verificare l'attività svolta e per poter introdurre eventuali miglioramenti.

L'attività di rimozione dei veicoli in evidente stato di abbandono deve avvenire oltre che in tempi rapidi, preferibilmente in orari tali da non ostacolare il regolare flusso del traffico.

Prima di rimuovere il mezzo rinvenuto in evidente stato di abbandono, il personale della Polizia locale redigerà un verbale dello stato d'uso e di conservazione dello stesso, nonché delle eventuali parti mancanti, previo accertamento che il veicolo non sia interessato da un procedimento penale e/o denuncia di furto.

Le procedure da applicarsi dovranno essere quelle previste dall'art. 1 comma 1, D. M. 460/1999 e, in particolare:

- "Gli Organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, allorché rinvencono su aree ad uso pubblico un veicolo a motore o un rimorchio in condizioni di evidente stato di abbandono e, cioè, privo della targa di immatricolazione o del contrassegno di identificazione, ovvero di parti essenziali per l'uso o la conservazione, oltre a procedere alla rilevazione di eventuali violazioni alle norme di comportamento del Codice della Strada, danno atto, in separato verbale di constatazione, dello stato d'uso e di conservazione del veicolo e delle parti mancanti, e, dopo aver accertato che nei riguardi del veicolo non sia pendente denuncia di furto, contestualmente alla procedura di notificazione al proprietario del veicolo, se identificabile, ne dispongono, anche eliminando gli ostacoli che ne impediscono la rimozione, il conferimento provvisorio ad uno dei Centri di raccolta individuati annualmente dai Prefetti con le modalità di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio



1982, n. 571, tra quelli autorizzati ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

- Trascorsi sessanta giorni dalla notificazione, ovvero, qualora non sia identificabile il proprietario, dal rinvenimento, senza che il veicolo sia stato reclamato dagli aventi diritto, lo stesso si considera cosa abbandonata ai sensi dell'articolo 923 del Codice Civile.
- Decorso tale termine il Centro di raccolta, di cui al precedente comma 1, procede alla demolizione e al recupero dei materiali, previa cancellazione dal pubblico registro automobilistico (P.R.A.), ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 103 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ferma restando la necessità di comunicazione da parte degli Organi di polizia di tutti i dati necessari per la presentazione, da parte del Centro di raccolta, della formalità di radiazione. La richiesta di cancellazione è corredata dell'attestazione dell'Organo di polizia della sussistenza delle condizioni previste nel comma 1, nonché di quella che il veicolo non risulta oggetto di furto al momento della demolizione, integrate dalla dichiarazione del gestore del Centro di raccolta circa il mancato reclamo del veicolo ai sensi del comma 2. L'onere della restituzione al pubblico registro automobilistico (P.R.A.) delle targhe e dei documenti di circolazione a carico dei gestori dei Centri di raccolta, è limitato a quelli rinvenuti nel veicolo secondo quanto attestato dal verbale di constatazione redatto dagli Organi di polizia. Resta fermo l'obbligo dei soggetti già intestatari del veicolo di consegnare le targhe e i documenti di circolazione in loro possesso.

Di ogni operazione di rimozione e affidamento del veicolo ai Centri, il personale del Corpo di Polizia locale deve rilasciare copia del verbale in precedenza menzionato, che deve essere sottoscritto anche dall'operatore del Centro affidatario addetto al carro rimotore, che provvederà anche ad effettuare rilievo fotografico del veicolo rimosso.

Il veicolo rimosso è trasportato e custodito all'interno dei depositi del Centro affidatario fino al momento della sua demolizione, ovvero fino al momento della sua eventuale restituzione all'avente diritto che ne abbia fatto richiesta. Se il proprietario del veicolo rimosso in evidente stato di abbandono ne reclami la restituzione nei termini consentiti, questa è effettuata dal Centro affidatario del servizio senza nulla a pretendersi per i servizi di rimozione, trasporto, custodia e sosta.

Tale servizio di rimozione sarà effettuato dal concessionario senza esborso alcuno per la Provincia e per i cittadini.

Il profitto per il concessionario o per i "Centri di raccolta e demolizione" consisterà nel recupero del materiale risultante dalla eventuale demolizione degli stessi.

Il concessionario:

- si assume tutte le responsabilità verso i proprietari o i terzi derivanti dalle operazioni di rimozione, trasporto, conferimento ai "Centri di raccolta e demolizione" ed eventuale destrutturazione dei veicoli abbandonati.
- garantisce di essere in possesso delle certificazioni di conformità agli standard UNI EN ISO 9001/2000, UNI EN ISO 14001/2004 e UNI 11200/2006 e deve conservarli per tutta la durata della Concessione.
- è sottoposto a tutti gli obblighi verso il personale operante in osservanza alle normative vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e si assume tutti i relativi oneri.
- deve osservare le norme per la tutela della privacy dei soggetti coinvolti nelle operazioni, nonché assumersi ogni responsabilità in merito all'utilizzo delle informazioni assunte in ragione del servizio svolto secondo quanto previsto dalla vigente normativa (D. Lgs. n. 196/2003, mediante apposita dichiarazione di impegno sottoscritta dal Responsabile legale).

Il servizio di rimozione, trasporto, conferimento a un "Centro di raccolta e demolizione", destrutturazione dei veicoli o carcasse abbandonati o consegna all'avente diritto, sarà effettuato dal concessionario senza alcun onere per l'Amministrazione provinciale e i proprietari e/o obbligati.



L'unica remunerazione consisterà nel recupero del materiale risultante dalla eventuale demolizione degli stessi.

Articolo 7 - Caratteristiche dei veicoli in dotazione alle strutture operative

I "van polifunzionali" e i "top truck polifunzionali" - appositamente progettati e costruiti in base alle specifiche esigenze operative, che verranno inseriti sulla rete stradale a più elevata operatività - destinati, in entrambe le tipologie, all'esecuzione dei servizi di cui alla presente concessione, devono espressamente possedere le caratteristiche e gli accorgimenti tecnici, debitamente omologati, al fine di consentire lo svolgimento dell'attività lavorativa in condizioni di sicurezza per persone e cose, rimanendo comunque esclusa qualsiasi responsabilità della Provincia.

Il concessionario si impegna a far dotare - entro 30 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione - tutti le strutture operative deputate alla realizzazione degli *interventi di ripristino post incidente* di almeno un "van polifunzionale" attrezzato per gli *"interventi standard obbligatori"* per il ripristino delle condizioni di sicurezza della circolazione.

Detti "van polifunzionali" sono equipaggiati con speciali attrezzature tra cui:

- kit operativi finalizzati a rendere più veloce possibile l'intervento di "pulitura" dell'area;
- apparecchiature professionali a elevato potere aspirante;
- idropulitrice con lancia a pressione di soluzione di acqua e tensioattivo ecologico e/o "disgregatore molecolare" ecocompatibile;
- sistema di illuminazione del teatro operativo.

Gli attuali "van polifunzionali" saranno progressivamente affiancati da un altro veicolo speciale, denominato "top truck polifunzionale", costruito su specifiche indicazioni del concessionario, soprattutto per le esigenze di esercizio autostradale, allo scopo di garantire la massima efficienza ed efficacia degli interventi, con ulteriore riduzione dei tempi operativi. Tali veicoli saranno impiegati anche sulla rete stradale a elevata operatività.

Il "top truck polifunzionale", oltre alle apparecchiature di dotazione del "van polifunzionale", è equipaggiato anche con kit di intervento per materiali e sostanze pericolose (sacca ADR), martello pneumatico, sistema di "pulitura" e sanificazione batteriologica e chimica, ecc.

Le strutture operative deputate alla realizzazione degli *interventi di ripristino post incidente* debbono essere in grado di asportare e far "trattare" dalle strutture autorizzate, secondo le previsioni di Legge, oli, idrocarburi e in genere ogni detrito/materiale, eliminando così il rischio di inquinamento ambientale.

Tutti i mezzi impiegati dalle strutture operative deputate alla realizzazione degli *interventi di ripristino post incidente*, conformi alle prescrizioni previste dalla vigente normativa di Legge, devono essere uniformemente colorati e recare sugli sportelli il logo della Provincia, se la stessa fornirà i relativi adesivi. Ai fini di sicurezza e di efficienza/efficacia operativa, detti "veicoli polifunzionali" dispongono anche di sistema di illuminazione del teatro dell'intervento, da attivare di notte o in caso di scarsa visibilità.

Articolo 8 - Mappatura delle strutture operative e pianificazione incontri periodici

Il concessionario deve fornire alla Provincia la mappatura delle strutture operative deputate alla realizzazione degli *interventi di ripristino post incidente*.

Detta mappatura avrà anche lo scopo di creare il software per la gestione dell'attribuzione degli interventi alle strutture operative medesime presenti sul territorio.



Il concessionario dovrà indicare l'ufficio e/o il responsabile competente alla gestione del servizio. L'ufficio e/o il responsabile gestiranno i rapporti organizzativi con la Provincia, intendendosi come tali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: richieste particolari della Provincia o degli Organi di polizia competenti allo svolgimento di taluni servizi; chiarimenti su eventuali disservizi nei rapporti con la Centrale operativa.

Le Parti ritengono, inoltre, opportuno concordare la programmazione di incontri periodici per fare il punto della situazione, con l'analisi del complesso delle attività, allo scopo di verificare qualità e quantità degli interventi, per poter introdurre eventuali miglioramenti o per attivare altri servizi di reciproco interesse.

Art. 9. Accesso alle informazioni riguardanti i sinistri

La Provincia avrà cura di consentire al concessionario l'acquisizione dei dati necessari per attivare la pratica di richiesta danni nei confronti delle Compagnie assicurative coinvolte nei sinistri.

A tal fine la Provincia formulerà, all'organo di Polizia intervenuto, richiesta dei dati non sensibili, riguardanti l'evento ed i veicoli interessati.

Tali dati saranno trasmessi o consegnati al soggetto affidatario del servizio, che si impegna a trattarli nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al solo scopo di avviare le procedure di rimborso delle spese sostenute per gli interventi di ripristino.

Art. 10. - Delega ad operare per conto della Provincia

La Provincia di Treviso - in qualità di Ente proprietario dell'arteria stradale danneggiata dall'incidente - conferirà al concessionario, all'atto della stipula del relativo contratto, specifica delega ad intraprendere ogni più opportuna azione nei confronti del responsabile del sinistro ex art. 2054 C.C., a denunciare alla Compagnia di assicurazione il sinistro, a trattarne la liquidazione, a incassare e a sottoscrivere i relativi atti di quietanza in proprio, trattenendo quindi l'indennizzo corrisposto per l'attività eseguita per il ripristino delle condizioni di sicurezza dell'area dell'incidente.

Una volta saldata la fattura proforma emessa nei confronti della Compagnia che assicura la RCA (Responsabilità Civile Auto) del veicolo il cui conducente sia risultato responsabile dell'incidente, il concessionario emetterà fattura quietanzata nei confronti della competente Amministrazione provinciale, con copia alla Compagnia stessa, concludendo, così, l'iter procedurale.

Art. 11. Divieto di subappalto e di cessione del contratto

L'operatore economico affidatario della presente concessione non potrà in alcun caso ricorrere al subappalto, anche se parziale. E', altresì, vietata la cessione anche parziale del contratto.

E' fatto, inoltre, espresso divieto al concessionario del servizio di sospendere l'esecuzione dello stesso se non per mutuo consenso, e ciò anche nel caso in cui vengano in essere controversie giudiziali o stragiudiziali con il concessionario del servizio.

Art. 12. Obblighi verso il personale dipendente

Il concessionario ha l'obbligo di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dovrà impegnarsi, nei confronti degli stessi, a rispettare tutte le



vigenti norme legislative e contrattuali in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i lavoratori dipendenti.

Il Concessionario dovrà provvedere alla formazione del personale mediante apposite sessioni mirate all'attività di:

- ripristino della viabilità con "pulitura" dell'area tramite aspirazione dei liquidi inquinanti "sversati", recupero dei detriti, loro trasporto e conferimento alle strutture autorizzate per il trattamento a norma di Legge;
- spegnimento e trattamento degli incendi (rischio medio) relativi ai veicoli o alle pertinenze stradali.

La formazione, in particolare, dovrà riguardare:

- norme di sicurezza per gli interventi operativi in presenza di traffico;
- tecniche e modalità di intervento per la "pulitura" dell'area interessata dall'incidente, con aspirazione/asportazione dalla sede stradale di ogni tipo di sostanza, liquido inquinante e detrito solido;
- importanza, ai fini della sicurezza della circolazione, dello sgombero tempestivo della piattaforma stradale.

Art. 13. Responsabilità e assicurazione

Il concessionario del servizio è l'unico responsabile di tutti i danni cagionati a terzi in ragione dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti sia a causa dei mezzi utilizzati.

Il concessionario del servizio dichiara espressamente, in sede di partecipazione alla procedura aperta di cui trattasi, di sollevare la Provincia di Treviso da ogni responsabilità riguardo alla non conforme e regolare attività di ripristino post incidente e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a costituire idonea polizza assicurativa, con valore massimale di almeno cinque milioni di euro, a garanzia e copertura della responsabilità civile verso terzi, per danni derivanti dal mancato puntuale ripristino delle condizioni di sicurezza stradale post incidente, sia nelle fasi di esecuzione dell'intervento, sia nel periodo successivo, in caso di eventuale permanenza sulla piattaforma stradale di particelle residue di liquidi inquinanti (olio, carburante, liquido di raffreddamento, ecc.) o di detriti solidi, non biodegradabili, dispersi (vetri, pezzi di plastica, lamiera, metallo, ecc.).

Art. 14. Risoluzione del contratto e recesso

Il contratto si risolverà di diritto per grave inadempimento del concessionario del servizio e specificamente:

- nel caso in cui le obbligazioni del concessionario del servizio non siano adempiute esattamente, non siano eseguite secondo le modalità stabilite nell'offerta e nel contratto (art. 1456 c.c.);
- nel caso in cui il concessionario del servizio, entro un congruo termine assegnatogli dal concedente mediante diffida ad adempiere, non provveda a porre rimedio alle negligenze e/o inadempimenti contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione dell'affidamento del servizio;
- nel caso in cui il concessionario del servizio ceda il contratto o lo affidi in subappalto.

Nei suddetti casi, la risoluzione si verifica di diritto quando la Provincia dichiara al concessionario del servizio, a mezzo lettera raccomandata A/R, che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa, a cui seguirà l'escussione della garanzia prestata, salvo il risarcimento di maggiori danni. In caso di risoluzione del contratto per colpa del concessionario del servizio questi è



obbligato all'immediata sospensione del servizio e al risarcimento del danno, e il concessionario del servizio è liberato da ogni obbligo sui servizi già erogati.

Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore (calamità naturali o eventi imprevedibili e inevitabili) verificatisi dopo la data di stipula del contratto. Per quanto non espressamente regolato nel presente capitolato, le parti fanno riferimento alla disciplina della risoluzione del contratto di cui agli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile, nonché le disposizioni di cui agli articoli 134, 135 e 136 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

La Provincia si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della concessione, per giusta causa.

La facoltà di recesso verrà esercitata mediante l'invio di apposita comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata A/R, che dovrà pervenire alla controparte almeno 30 giorni prima della data di recesso.

Art. 15 Controllo e mantenimento dei requisiti

Per tutta la durata della concessione e dell'affidamento del servizio di ripristino di cui trattasi, l'impresa affidataria dovrà garantire il mantenimento dei requisiti e delle caratteristiche oggetto del presente documento; a tal fine l'Amministrazione potrà effettuare controlli e richiedere documenti, per appurare la continuazione della regolare titolarità degli elementi assunti a fondamento della procedura.

Art. 16 Penali

La Provincia procederà all'applicazione di penali, a carico del concessionario, in funzione delle infrazioni riscontrate direttamente e con riferimento ai seguenti casi di disservizio:

- ritardo sui tempi previsti superiori a 25 minuti rispetto ai tempi di intervento offerti e/o mancata o falsa comunicazione dell'orario di arrivo sul posto:
 - alla prima infrazione, applicazione della penale pari ad Euro 1.000,00;
 - al ripetersi dell'infrazione nell'ambito del successivo mese, penale di Euro 2.000,00;
 - qualora l'infrazione dovesse verificarsi anche nel trimestre successivo, penale di € 5.000,00;
 - qualora si dovesse verificare un ulteriore ritardo rispetto alle predette scadenze temporali, questa Amministrazione Provinciale procederà alla risoluzione del contratto in danno.

La decorrenza del termine di 10 giorni dalla notifica dell'infrazione contestata dalla Provincia al concessionario (a mezzo di lettera raccomandata a.r.) rappresenta il presupposto per l'applicazione della penale.

Il concessionario avrà 10 giorni lavorativi di tempo dal momento della comunicazione della sanzione per trasmettere per iscritto le proprie osservazioni alla Provincia.

Gli importi dovranno essere versati alla Provincia entro 30 giorni dalla data di ricevimento della notifica.

La Provincia potrà intimare direttamente al concessionario l'esclusione definitiva di una struttura operativa deputata alla realizzazione degli *interventi di ripristino post incidente* nei seguenti casi:

- su base trimestrale, per un numero di violazioni, di medesima natura, maggiore di tre;
- su base semestrale, per un numero di violazioni, di diversa natura, maggiore di cinque;
- qualora sia stata ripetutamente accertata e notificata un'infrazione che configuri grave irregolarità nello svolgimento del servizio.



La Provincia riterrà il concessionario responsabile della corretta e puntuale esecuzione degli **“Interventi di base per la sicurezza della circolazione”** eseguiti dalle strutture operative deputate alla realizzazione degli interventi di ripristino post incidente.

Art. 17 Accesso alla documentazione relativa all'intervento

Ai fini della massima trasparenza all'attività svolta, il concessionario accorderà alla Provincia, agli Organi di polizia e alle Compagnie di assicurazione, la possibilità di consultazione della propria “banca dati”, contenente tutta la documentazione disponibile, con accesso protetto da procedura di *login* e *password*, che prevede altresì una diversa selezione dei dati in base alle differenti tipologie di utenti (*profilo utente*), per visualizzare le seguenti informazioni:

- l'elenco dettagliato degli interventi richiesti ed eseguiti, suddiviso per:
 1. **incidenti per i quali sia stato possibile rilevare la targa dei veicoli coinvolti**, il cui costo sia stato richiesto, con l'emissione di fattura proforma, alle Compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA);
 2. **eventi privi di individuazione del responsabile**, il cui costo rimarrà a totale carico del concessionario;
- per i casi più gravi, specifiche relazioni, elaborate dalla competente struttura aziendale o consulenti tecnici, sulla situazione e sugli interventi eseguiti.

Art. 18 Foro competente

Per qualsiasi controversia connessa alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto sarà competente il Foro di Treviso.

Treviso, 04 GEN 2011

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PIANIFICAZIONE VIABILITA'**
(Ing. Maurizio Veggis)

